

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Consulente tecnico in materia contabile, onorario, calcolo

Nel sistema di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, ed ai sensi dell'art. 2, delle tabelle allegare al D.M. 30 maggio 2002, al consulente tecnico in materia contabile spetta di norma un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia; mentre, soltanto ove non sia possibile determinare il valore della controversia, si applica il criterio residuale, di cui all'art. 1 delle medesime tabelle, di commisurare l'onorario al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico.

NDR: in senso conforme si veda Cass., Sez. 2^a, 2 settembre 2013, n. 20116.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 1.8.2017, n. 19156

...omissis...

Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del controricorrente.

Infatti, in tema di spese di giustizia, avverso l'ordinanza non appellabile resa in sede di opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, nei confronti del decreto di liquidazione emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, è proponibile il ricorso per cassazione, in considerazione della natura

decisoria del provvedimento e della sua capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi.

Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione del D.M. 30 maggio 2002, artt. 1, 2 e 4) ci si duole che il giudice abbia liquidato il compenso applicando lo scaglione maggiore di valore previsto dall'art. 2, che contempla una forbice oscillante da Euro 258.228,46 a Euro 516.456,90, e computando la media dei valori percentuali, laddove il valore della causa era di poco superiore a Euro 600, tale essendo la somma dedotta nell'atto di pignoramento presso terzi nei confronti della banca tesoriera. Ad avviso del ricorrente, il giudice a quo non avrebbe collocato la vicenda nel giusto valore di riferimento.

Il motivo è fondato.

Nella specie è pacifico che zzzz virtù di sentenza e di pedissequo atto di precetto, vanta un credito nei confronti del Comune di Caserta pari a Euro 606,10; che il zzzz l'inerzia dell'ente locale in ordine al pagamento del dovuto, ha notificato atto di pignoramento al terzo tesoriere, la Banca di Credito Popolare, che ha reso una dichiarazione negativa; zzz contestato la predetta dichiarazione e chiesto che fosse disposto l'accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.; che il giudice, nel procedimento così instaurato, ha nominato c.t.u. il zzzzz cui ha affidato l'incarico di verificare, in particolare, la completezza della documentazione contabile depositata in giudizio dalla Banca e di verificare se successivamente alla data di notifica dell'atto di pignoramento vi fossero poste attive, indicandone l'entità e la data del corrispondente accredito.

Questa Corte ha già statuito che nel sistema di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, ed ai sensi dell'art. 2, delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, al consulente tecnico in materia contabile spetta di norma un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia; mentre, soltanto ove non sia possibile determinare il valore della controversia, si applica il criterio residuale, di cui all'art. 1 delle medesime tabelle, di commisurare l'onorario al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico (Cass., Sez. 2^a, 2 settembre 2013, n. 20116).

Da tale principio il giudice a quo si è discostato.

Invero, poichè si è di fronte ad una consulenza tecnica in materia contabile in una controversia del valore di Euro 606,10, il giudice della liquidazione avrebbe dovuto calcolare l'onorario spettante al consulente tecnico a percentuale in base al predetto valore della controversia, tenendo conto del primo scaglione di cui all'art. 2 del citato D.M. (quello fino a Euro 5.164,57), con salvezza, in ogni caso, di un compenso non inferiore a Euro 145,12, secondo quanto previsto nel secondo comma della medesima disposizione.

Ha pertanto errato il giudice dell'opposizione a confermare una liquidazione del compenso svincolata dal valore della controversia, non essendo di per sè sufficiente a consentire una deroga al criterio contenuto nella tabella la circostanza che l'incarico peritale conferito prevedeva la visione e lo studio di "numerosa documentazione bancaria come emerge dalla documentazione contenuta nel supposto informatico allegato agli atti di causa".

Per effetto dell'accoglimento del primo motivo resta assorbito l'esame delle ulteriori censure:

a) del secondo motivo (falsa applicazione del d.m. 30 maggio 2002, art. 4 dell'allegata tabella - nullità: difetto e contraddittorietà della motivazione), con cui si denuncia l'astrattezza della motivazione dell'ordinanza impugnata, che richiama l'art. 4 della tariffa, senza considerare che nè il giudice dell'esecuzione, che aveva liquidato il compenso, nè nessuno dei soggetti processuali hanno sostenuto la riconducibilità dell'attività svolta dal c.t.u. nella materia del bilancio;

b) del terzo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 134 cod. proc. civ.; nullità dell'ordinanza impugnata per motivazione apparente e contraddittoria), con il quale si lamenta che sarebbe del tutto incomprensibile l'affermato meccanismo di coapplicazione degli artt. 2 e 4 della menzionata tabella (l'ordinanza impugnata

nulla direbbe sullo scaglione ritenuto applicabile nè sul valore della causa; e sarebbe erronea la ritenuta carenza, da parte del giudice a quo, di riesaminare la questione nel merito; l'affermazione della eccezionale e rilevante complessità dell'incarico non sarebbe assistita da argomenti idonei a consentire di ripercorrere logicamente il ragionamento svolto dal primo giudice);

c) del quarto motivo (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), il quale censura l'affermazione secondo cui il c.t.u. avrebbe dovuto esaminare una copiosa documentazione bancaria, laddove l'opera dell'ausiliare si è sostanziata nell'elencare, con semplice operazione di "copia e incolla" su foglio informatico, i movimenti effettuati dalla banca per conto del Comune. L'ordinanza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che la deciderà in persona di diverso magistrato.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

pqm

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato.